

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
in liquidazione coatta amministrativa ex art.
8 comma 2 d.lgs. 178/2012 e s.m.i.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

 **Ente
Strumentale alla
Croce Rossa Italiana**

ENTE STRUMENTALE alla CRI
IN LIQUIDAZIONE COATTA - CC
PROTOCOLLO GENERALE- Uscita



CRN00133952
PROT.N. 0001593 - DEL 23/01/2018

Ai Capi Dipartimento

A tutti i Dirigenti



Oggetto: Croce Rossa Italiana – finanziamento delle
Indennità di fine servizio

Per opportuna conoscenza e seguito di competenza, in allegato alla presente si trasmette
la nota dell'INPS prot. 64 del 19.01.2018, accettata al ns. prot. con n. 1429 del 19.01.2018.
Cordiali saluti.


Patrizia Ravaioli

ENTE STRUMENTALE alla CRI
IN LIQUIDAZIONE COATTA - CC
PROTOCOLLO GENERALE- Entrata



CRN00133784

PROT.N. 0001429 - DEL 19/01/2018

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

Arti' INPS
(+ Code' istruttoria Dn
RU - TFR - Contribuzione)
INPS



Il Direttore Generale

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 16.37 U 1



INPS.0064.19/01/2018.0002142

All'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana
All'Amministratore, dott.ssa Patrizia Ravaoli
s.amministratore@cert.entecri.it

e, p.c.

Al Ministero dell'economia e finanza
Ragioneria generale dello Stato
Al Ragioniere generale dello Stato, dott. Daniele Franco

Oggetto: Croce Rossa Italiana - finanziamento delle indennità di fine servizio da versare all'Istituto in relazione al personale trasferito e da trasferire alle dipendenze delle amministrazioni iscritte all'Inps ai fini previdenziali.

La privatizzazione della Croce Rossa Italiana, disposta dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ha portato ad un processo che vede in fase di ricollocazione circa 2.300 suoi dipendenti, in parte anche presso amministrazioni pubbliche iscritte allo scrivente Istituto ai fini delle indennità di fine servizio comunque denominate.

Poiché la Croce Rossa non era iscritta all'Inps ai fini previdenziali, al personale coinvolto si devono applicare le norme sulla mobilità, di cui agli artt. 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché agli artt. da 12 a 17 del D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104.

Queste norme prevedono che al personale interessato ai processi di mobilità siano applicate le disposizioni vigenti in materia di indennità di fine servizio per i dipendenti dell'ente o dell'amministrazione di destinazione; all'atto della cessazione definitiva dal servizio, a tale personale si computa, in aggiunta all'anzianità relativa al servizio prestato dopo il trasferimento, l'anzianità già maturata presso l'ente di provenienza.

Affinché tutto ciò sia possibile, l'amministrazione di provenienza deve versare al nuovo datore di lavoro o, come nel caso in esame, all'ente previdenziale competente a seguito del trasferimento, l'importo dell'indennità di fine servizio/fine rapporto maturata alla data di trasferimento, entro 180 giorni dal verificarsi di quest'ultimo.

A tale proposito l'Ente strumentale della Croce Rossa, subentrato alla preesistente CRI (Associazione Italiana della Croce Rossa) con il compito

ACCETTATO





di svolgere attività in ordine al patrimonio ed ai dipendenti CRI, con nota del 4 maggio 2016 aveva comunicato a questo Istituto che la previsione di cui all'art. 6, comma 7 bis, del citato D.Lgs. 178/2012 *"i rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità della CRI [...] sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui al successivo art. 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale"* indicava come il legislatore avesse inteso porre il debito della CRI (stimato intorno ai 90 milioni di euro), relativo al versamento dei TFS/TFR, a carico dell'attivo patrimoniale; mentre, per permettere il pagamento dei debiti verso terzi, lo stesso legislatore era intervenuto con l'art. 49 quater del decreto legge n. 69/2013 concedendo all'Ente un'anticipazione di liquidità da parte del MEF. In ultima analisi, quindi, erano stati normati due diversi strumenti atti a far fronte alle difficoltà finanziarie in cui l'Ente si trovava.

Con la stessa nota, l'Ente chiedeva un incontro con l'Inps per addivenire alla definizione di un percorso concordato di applicazione dell'art. 6, comma 7 bis del D.Lgs. 178 citato.

Nel corso della successiva riunione, svoltasi il 5 luglio 2016, l'Ente Strumentale, partendo dall'interpretazione (fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica e condivisa da tutti i Ministeri vigilanti) del D.Lgs. 178/2012 quale norma speciale rispetto alle altre norme, ha proposto di trasferire a Inps, in luogo del versamento in danaro del maturato lordo di TFS/TFR, gli immobili facenti parte del patrimonio della Croce Rossa, di equivalente valore economico.

L'Istituto ha approfondito la citata proposta con il supporto consulenziale della propria Avvocatura, pervenendo ad una conclusione negativa. Ciò in quanto:

- il D.Lgs. 178/2012, che disciplina le azioni che l'Ente Strumentale Croce Rossa deve intraprendere nelle more della definitiva soppressione e conseguente privatizzazione della Croce Rossa, non può essere considerata norma speciale ai fini del trattamento previdenziale del personale proveniente dall'ente soppresso e, pertanto, non esclude l'applicabilità alla fattispecie di cui trattasi della disciplina generale in materia di regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità, contenuta nell'art. 6 della legge 554/1988 e nel relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n. 104/1993, già citati in premessa. La specialità della norma in argomento può essere ravvisata unicamente nella possibilità, per l'Ente strumentale, di derogare al termine generale di 180 giorni, previsto dalla normativa sulla mobilità, per provvedere al versamento del maturato lordo relativo alle indennità previdenziali dei dipendenti in mobilità;



- il citato decreto legislativo 178 del 2012, pur prevedendo il trasferimento e l'alienazione dell'attivo patrimoniale della ex Croce Rossa, attribuisce espressamente tali funzioni all'Ente strumentale. Infatti, l'art. 4 del citato decreto disciplina le azioni che l'Ente deve intraprendere per l'alienazione dei beni immobili ed il successivo impiego del ricavato per il ripiano, anche parziale, della situazione debitoria;
- l'obbligo previdenziale che l'Ente strumentale ha nei confronti dell'Inps configura una ipotesi di obbligazione pecuniaria ex lege da adempiersi unicamente con il trasferimento in denaro e pertanto l'accettazione di eventuali altre modalità di adempimento, quale il trasferimento di proprietà immobiliari, contrasterebbe con il disposto dell'articolo 15 del citato D.P.R. 104 del 1993;
- in recenti casi di soppressione di enti (non iscritti all'Inps ai fini previdenziali) e di conseguente trasferimento del relativo personale presso altre amministrazioni pubbliche (iscritte a questo Istituto), l'Inps è stato chiamato a corrispondere al dipendente collocato a riposo (di cui non è neanche prevista l'iscrizione previdenziale) l'indennità di fine servizio, comunque denominata, la cui copertura finanziaria è stata comunque attribuita in parte all'ente soppresso ed in parte al nuovo datore di lavoro (cfr. a tale proposito la soppressione ICE, ASSI, ecc.) senza alcun onere per l'Ente previdenziale;
- la legislazione più recente non sembra orientata a favorire l'incremento del patrimonio immobiliare dell'Inps: l'art. 8, secondo comma, lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135), come integralmente sostituito dall'art. 68, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)) ha stabilito che l'Inps provveda *"alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili"*.

A seguito di ulteriori approfondimenti volti a determinare con esattezza l'ammontare del debito, durante i quali è stato interpellato anche lo scrivente Istituto, l'Ente strumentale alla CRI ha recentemente comunicato all'Inps, con nota del 9 ottobre u.s., l'esatto importo del "maturato" lordo da trasferire, pari a euro 116.647.838,59.

Nel merito si precisa che è necessario che codesto Ente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della presente, fornisca il dettaglio, suddiviso per ciascun ex dipendente, dell'importo della prestazione maturata al momento del trasferimento, nonché i dati giuridici ed economici individuali sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo.



Inoltre, poiché il personale interessato, come accennato in premessa, è iscritto alle casse previdenziali gestite dall'Inps solo dal momento del passaggio alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, tutto il periodo di servizio precedente dovrà essere coperto ai fini previdenziali, da codesto Ente strumentale; in caso contrario, poiché l'Istituto non potrebbe sostenere, dal punto di vista finanziario, l'anticipazione delle prestazioni previdenziali in assenza di copertura, si procederà alla liquidazione dei soli periodi di servizio resi con iscrizione previdenziale Inps, ovvero ricompresi, per ciascuna unità di personale tra la data di trasferimento alle amministrazioni pubbliche iscritte e la cessazione definitiva dal servizio.

Gabriella Di Michele